

N. R.G. 2022/14313



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **14313/2022** promosso da:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE, 7 BOLOGNA presso il
difensore avv.

RICORRENTE/I

contro

QUESTORE DI BOLOGNA (C.F. 00000000000) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

MINISTERO INTERNO (C.F. 97149560589) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Luigi Tirone,

letti gli atti del procedimento sopra emarginato;

rilevato che il ricorrente ha adito il Tribunale al fine di accertare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale, denegato con provvedimento del 10.10.2022 emesso dalla Questura di Bologna e notificato al sig. in data 7.11.2022;

considerato che contestualmente alla presentazione del ricorso la difesa avanzava istanza cautelare prevista dall'art. 5, il quale stabilisce che:

“Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.”;

tenuto conto che con ordinanza del 9.12.2022 il Tribunale accoglieva provvisoriamente l'istanza cautelare avanzata dalla difesa, ritenendo sussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum* per le motivazioni che in questa sede si intendono richiamate;

considerato che con istanza del 2 gennaio 2023 la difesa avanzava richiesta ex art. 669 duodecies c.p.c. diretta ad ordinare alla Questura di Bologna il rilascio della ricevuta del permesso di soggiorno di protezione speciale;

letta la risposta trasmessa dal responsabile dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, il quale ha rappresentato alla difesa che il rilascio della ricevuta richiesta consegue solo alla presentazione di una nuova istanza di protezione speciale;



ritenuto che la tutela cautelare concessa dall'art. 5 citato non può limitarsi alla sospensione del provvedimento impugnato ovvero ad inibire alla pubblica amministrazione l'adozione di provvedimenti conseguenti al diniego (provvedimento di espulsione, revoca del progetto di accoglienza etc.), ma autorizza il richiedente a richiedere il ripristino della condizione/situazione giuridica precedente al provvedimento di diniego questorile;

considerato che il richiedente chiede il rilascio della ricevuta di formalizzazione dell'istanza di protezione, di cui a ben vedere era già in possesso, prima del ritiro conseguente all'emissione del provvedimento di diniego; trattasi di richiesta cautelare di ripristino di una situazione giuridica di cui era in precedenza in possesso, senza che vengano avanzate richieste ampliative della sua condizione giuridica;

tenuto conto che sul punto la difesa ha anche documentato che il ricorrente ha ricevuto una dichiarazione di disponibilità all'assunzione da parte della società Edil House A.C. s.r.l. e che pertanto è documentato il pregiudizio imminente ed irreparabile al quale attualmente è esposto;

P.Q.M.

Visto l'art. 669 duodecies c.p.c.

Ordina alla Questura di Bologna di dare attuazione al provvedimento cautelare emesso in data 9 dicembre 2022 dal Tribunale d Bologna, provvedendo a rilasciare al ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la ricevuta conseguente al rilascio della formalizzazione dell'istanza di protezione speciale.

Si comunichi.

Bologna, 9 gennaio 2023

Il Giudice
dott. Luigi Tirone

